

SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

Regolamento per il rilascio dell'attestazione di estraneità affettiva ed economica

(ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii.)

**bozza del 30 Luglio 2025*

PREMESSO CHE:

- L'estraneità affettiva ed economica è una condizione oggettiva di rottura o assenza del legame relazionale e/o materiale tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare in senso anagrafico o giuridico.
- Tale situazione, che assume rilevanza anche quale fattispecie giuridica, si configura in presenza di una comprovata assenza di relazioni affettive significative e/o di rapporti economici sostanziali e continuativi, tali da rendere non rispondente alla realtà l'appartenenza formale dei soggetti al medesimo nucleo familiare.
- Tale situazione, quando accertata, può giustificare l'esclusione del soggetto estraneo dal nucleo ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per evitare distorsioni e garantire equità nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
- Secondo quanto disposto dalla disciplina applicabile, dettata in particolare, dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'accertamento di tale situazione, affinché assuma rilievo nei rapporti con l'Amministrazione Pubblica e, in particolare, ai fini della corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale e assistenziale del soggetto, deve risultare accertata, alternativamente:
 - i. in sede giurisdizionale;
 - ii. dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali.
- La Società della Salute della Lunigiana (di seguito anche soltanto SdS), quale Ente strumentale dei Comuni consorziati, con personalità giuridica pubblica e funzioni di governo integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, ha la funzione di Autorità competente per l'accertamento delle condizioni di estraneità e abbandono.

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare l'art. 47 sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

VISTA la L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Titolo V, Capo III-*bis*;

VISTO lo Statuto della Società della Salute della Lunigiana, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci e vigente alla data di adozione del presente Regolamento;

VISTO il Regolamento dei Servizi Sociali della Società della Salute della Lunigiana, quale atto generale di disciplina degli interventi e delle prestazioni sociali territoriali;

CONSIDERATO che la Società della Salute della Lunigiana, in attuazione delle funzioni attribuitele dallo Statuto consortile e in coerenza con il proprio Regolamento dei Servizi Sociali, al fine di disciplinare in modo uniforme, trasparente e coerente con la normativa nazionale, le procedure di accertamento e rilascio dell'attestazione di estraneità affettiva ed economica o stato di abbandono, rilevanti ai fini dell'esclusione di determinati soggetti dal nucleo familiare per il calcolo dell'ISEE intende adottare il presente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il rilascio da parte della Società della Salute della Lunigiana delle attestazioni di “*estraneità affettiva ed economica*” o “*stato di abbandono*” rilevanti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni sociali agevolate di natura socio-sanitaria o rivolte a minorenni, ai sensi degli articoli 3, comma 3, lett. e), 6, comma 3, lett. b), punto 2), e 7, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nei seguenti casi:

1. accertamento dello stato di abbandono del coniuge non convivente (art. 3, co. 3, lett. e);
2. accertamento dell'estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore, per le prestazioni socio-sanitarie a carattere residenziale (art. 6, co. 3, lett. b, punto 2);
3. accertamento dell'estraneità affettiva ed economica del genitore non convivente rispetto al figlio minore (art. 7, co. 1, lett. e).

Art. 3 - Autorità competente

L'accertamento delle suddette condizioni è di competenza della Società della Salute della Lunigiana, quale pubblica autorità competente in materia di servizi sociali e assistenza sociale.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

L'interessato, o un suo legale rappresentante, presenta apposita istanza alla Società della Salute della Lunigiana, allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza e il persistere della condizione di estraneità o abbandono, corredata da almeno uno dei seguenti documenti:

1. Per lo stato di abbandono del coniuge (art. 3):
 - Copia di querela *ex art. 570 c.p.*;
 - Copia di denuncia di abbandono/scomparsa presso autorità di pubblica sicurezza;
 - Copia della segnalazione di irreperibilità anagrafica *ex art. 11 lett. c) D.P.R. 223/1989*;
 - Altra documentazione probatoria.
2. Per l'estraneità figlio/genitore (art. 6):
 - Copia di querela *ex art. 570 c.p.*;
 - Copia di denunce/condanne per maltrattamenti, violenze o comportamenti lesivi;
 - Altra documentazione probatoria.
3. Per l'estraneità genitore/figlio minore (art. 7):
 - Copia di querela *ex art. 570 c.p.*;
 - Documentazione attestante la mancata collaborazione, irreperibilità, assenza di contatti;
 - Altra documentazione probatoria.

Art. 5 – Istruttoria

La SdS, avvalendosi dei Servizi Sociali ed eventualmente dei Servizi Specialistici, avvia istruttoria per la verifica degli elementi documentali e la valutazione sociale del caso utili all'accertamento.

L'istruttoria è conclusa:

- entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza se il caso è già in carico;
- entro 60 giorni negli altri casi.

Art. 6 - Esito dell'istruttoria

Il Responsabile dei Servizi Sociali, al termine dell'istruttoria, adotta uno dei seguenti provvedimenti motivati:

- a. Attestazione di sussistenza delle condizioni di estraneità o abbandono;
- b. Attestazione di non sussistenza delle condizioni;
- c. Comunicazione di impossibilità a rilasciare attestazione per carenza di elementi probatori.

Art. 7 - Validità dell'attestazione

L'attestazione ha validità pari a quella dell'ISEE riferito all'anno di presentazione e può essere rinnovata annualmente previa nuova istruttoria.

Art. 8 - Clausola di salvaguardia

Resta ferma la facoltà della Società della Salute di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio emerse nel corso del procedimento.

Art. 9 – Pubblicità e modulistica

Il presente regolamento e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale della Società della Salute della Lunigiana.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FORMATO MARCO

DATA FIRMA: 30/07/2025 15:26:25

IMPRONTA: 39623637386435386538363333616238316337366562653532616562343932633338353034373135